## Soggetti obbligati

Le sanzioni del Registro imprese vengono applicate a tutti i soggetti obbligati che non provvedono all’iscrizione o al deposito di una determinata pratica o denuncia nel Registro imprese (art. 5, legge 689/81).

I soggetti obbligati variano in base alla natura giuridica dell'ente:

- **Società semplici**: tutti i soci amministratori o i liquidatori.
- **Società in nome collettivo (S.n.c.) o in accomandita semplice (S.a.s.)**: tutti i soci amministratori, i soci accomandatari o i liquidatori.
- **Consorzi**: tutti gli amministratori.
- **Società estere con stabile organizzazione in Italia (unità locale o sede secondaria)**: il preposto alla sede secondaria.
- **Società di capitali e cooperative**:
    - tutti gli amministratori (qualora i soggetti obbligati siano gli amministratori);
    - tutti i sindaci effettivi (qualora i soggetti obbligati siano i sindaci);
    - tutti gli amministratori e il notaio (quando i soggetti obbligati sono l'amministratore e il notaio);
    - per la nomina degli amministratori, ogni amministratore è obbligato al deposito esclusivamente per la propria nomina.
- **Notaio**: per determinate pratiche in cui la legge attribuisce a tale professionista l'obbligo esclusivo o concorrente di deposito.

## Società

Il verbale di accertamento **viene notificato** sia **ai soggetti obbligati** in via principale (es. amministratori, sindaci, liquidatori) sia **alla società** in qualità di responsabile in solido ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/198. La notifica viene eseguita tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in subordine, a mezzo raccomandata A/R.

## Responsabilità personale

La responsabilità della violazione amministrativa contestata ricade personalmente sugli amministratori (nelle società di capitali anche sui sindaci, se obbligati), che sono quindi i destinatari del verbale di accertamento e sono tenuti al pagamento della sanzione.

## Pagamento

La notifica del verbale a più destinatari implica che la sanzione e le relative spese indicate nel verbale debbano essere versate da ciascun destinatario del verbale stesso.

Qualora la società provveda al pagamento integrale dell’importo dovuto per il verbale, comprensivo di sanzioni e spese, non è richiesto alcun ulteriore versamento, per il medesimo importo, da parte degli altri soggetti coinvolti.

### Importi relativi a violazioni degli obblighi previsti per il Registro delle Imprese

| | VIOLAZIONE | IMPORTO MINIMO | IMPORTO MASSIMO | PAGAMENTO LIBERATORIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omessa esecuzione nei termini di denunce, comunicazioni e depositi presso il Registro delle Imprese da parte di società e consorzi (art. 2630 c.c.) | 103,00 € | 1.032,00 € | 206,00 € |
| | Per eventi denunciati entro i 30 gg. dalla scadenza | 34,33 € | 344,00 € | 68,66 € |
| 2 | Omesso deposito nei termini di bilanci societari di esercizio (art. 2630 c.c. secondo comma) | 137,33 € | 1.376,00 € | 274,66 € |
| | Per eventi denunciati entro i 30 gg. dalla scadenza | 45,78 € | 458,67 € | 91,56 € |
| 3 | Omessa convocazione dell’assemblea da parte di amministratori e | 1.032,00 € | 6.197,00 € | 2.064,00 € |

| | VIOLAZIONE | IMPORTO MINIMO | IMPORTO MASSIMO | PAGAMENTO LIBERATORIO |
|---|---|---|---|---|
| | sindaci (art. 2631 c.c.) | | | |
| | In caso di omessa convocazione a seguito di perdite o di richiesta legittima dei soci | 1.376,00 € | 8.263,00 € | 2.752,00 € |
| 4 | Inosservanza dell'obbligo di iscrizione di eventi da parte di imprese individuali o di deposito di atti da parte di notai (art. 2194 c.c.) | 10,00 € | 516,00 € | 20,00 € |

Contatti

## Accertamento sanzioni Registro delle imprese, REA e Artigianato

Responsabile

Accertamento sanzioni Registro delle imprese, REA e Artigianato

Indirizzo

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze

Email

Per informazioni su verbali ricevuti: accertamento.sanzioni@fi.camcom.it (indicare un recapito telefonico)

Orari

su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 (si prega, sempre, di inviare una mail ad accertamento.sanzioni@fi.camcom.it con il quesito che si intende porre)

Ultima modifica

Gio, 03/09/2026 - 15:15

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- Twitter
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia